

(N. 1914)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e giustizia

(DARIDA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1982

Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge, il Governo intende regolare in modo adeguato la disciplina concernente le indennità spettanti ai giudici popolari che esercitano le loro funzioni presso le corti di assise e presso le corti di assise di appello.

La materia è attualmente regolata dall'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, che prevede la misura delle indennità suddette, le quali, seppure già aumentate per effetto del disposto dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1978, n. 74, appaiono oggi inadeguate rispetto all'attuale congiuntura economica ed al sempre maggiore impegno derivante dall'esercizio della funzione di giudice popolare.

La normativa che si propone tende, in primo luogo, a temperare la necessità di soddisfare l'interesse pubblico all'espletamento

della funzione suddetta con gli interessi del cittadino, al quale viene richiesto di esercitare un'attività che, per la sua stessa natura, determina spesso gravi inconvenienti e disagi, anche sotto il profilo meramente economico.

Alla luce di tali considerazioni, appare indispensabile procedere all'adeguamento delle indennità previste rispetto al valore attuale della moneta, sì da attenuare le conseguenze ricollegabili all'esercizio della funzione *de qua*.

Va posto in rilievo, peraltro, che lo svolgimento dell'attività demandata ai giudici popolari comporta, nella generalità dei casi, l'esposizione alle difficoltà ed ai rischi tipici della funzione giurisdizionale; determina cioè, per il cittadino chiamato ad esercitare l'attività medesima, il verificarsi di una condizione obiettivamente diversa ri-

spetto a quella di altri soggetti che pure assumono la qualifica di « collaboratori » o « ausiliari » della giustizia.

S'intendono così i motivi in base ai quali il trattamento economico previsto nel presente schema non sia stato esteso ad altre categorie teoricamente assimilabili a quella dei giudici popolari, cioè ai componenti privati del tribunale per i minorenni ed ai componenti della sezione di sorveglianza.

Ciò a maggior ragione in quanto, mentre l'esercizio della funzione di giudice popolare ha carattere di obbligatorietà, lo svolgimento delle attività tipiche delle altre categorie menzionate, oltre a svilupparsi più che altro a livello professionale, consegue ad una libera scelta dell'individuo.

Va comunque sottolineato — anche al fine di una esatta valutazione delle scelte adottate nel presente provvedimento — che le attribuzioni patrimoniali in questione conservano la loro natura di indennità, senza assumere carattere direttamente retributivo di prestazioni fornite; esse, in sostanza, non vengono attribuite al fine di reintegrare per intero la perdita economica eventualmente subita dal soggetto interessato a causa del mancato svolgimento della sua abituale attività lavorativa, bensì semplicemente di attenuare l'eventuale pregiudizio economico determinato da un'attività occasionale e temporanea.

In particolare, è stata stabilita (vedi articolo 1) una indennità pari a lire 20.000 per ogni giorno nel quale i giudici popolari esercitano le loro funzioni. Prescindendo dalla attività lavorativa da essi professionalmente esercitata.

Non si è ritenuto di mantenere la diversificazione — contenuta nell'attuale testo dell'articolo 36 della legge n. 287 del 1951 — dell'importo dell'indennità di carica connessa alla semplice coincidenza o meno della residenza del giudice popolare con il luogo dove egli deve recarsi per esercitare la funzione.

Invero, mentre entro precisi limiti chilometrici l'odierna facilità dei collegamenti elimina — o, quanto meno, attenua grandemente — il problema relativo alla scelta dei mezzi necessari per raggiungere la località

nella quale si celebra il processo, il disagio riconnesso all'eventuale necessità di allontanarsi oltre i suddetti limiti dal luogo di residenza deve ritenersi integralmente ristorato dal trattamento di missione previsto nel terzo comma dell'articolo in esame.

L'indennità anzidetta viene aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui si assentano dal lavoro per esercitare la funzione di giudice popolare, a lire quarantamila giornaliere per le prime cinquanta udienze, a lire quarantacinquemila giornaliere per le successive cinquanta udienze ed a lire cinquantamila per l'ulteriore eventuale servizio.

Il criterio della progressione nella determinazione della misura dell'indennità, in base al quale quest'ultima aumenta man mano che si prolunghi nel tempo l'esercizio dell'attività di giudice popolare, si ricollega alla considerazione delle maggiori ripercussioni che il protrarsi dello svolgimento della funzione ha, inevitabilmente, sull'attività del lavoratore autonomo e sul mancato lucro del lavoratore dipendente senza diritto a retribuzione.

Il terzo comma del medesimo articolo 1 mantiene la disciplina già prevista in relazione al trattamento di missione spettante ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori dal comune di loro residenza; a tal proposito si precisa tuttavia che, in considerazione delle particolari esigenze che il processo di assise determina sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo, si è ritenuto di attribuire ai giudici popolari il trattamento suddetto in ogni caso e per intero, cioè senza limitazioni legate alla distanza od al tempo.

Con il quinto comma dell'articolo 1 si è, inoltre, estesa ai giudici popolari la disciplina prevista dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per i magistrati ordinari in relazione agli oneri incontrati nello svolgimento della loro attività.

Tale estensione intende equiparare anche sotto questo aspetto la posizione dei giudici non togati a quella dei giudici togati, attesa la identità della funzione svolta.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'ultimo comma del medesimo articolo esclude infine, per le ragioni in precedenza esposte, che le disposizioni nello stesso previste si applichino ai componenti privati del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni, nonchè agli esperti della sezione di sorveglianza.

Con l'articolo 2 è stato previsto un meccanismo di eventuale adeguamento della misura delle indennità di cui al precedente articolo 1 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, allo scopo di assicurare una continua corrispondenza nel tempo delle indennità predette rispetto ai valori reali del denaro.

L'articolo 3 fissa l'onere finanziario per la attuazione della legge.

A tal fine si sono acquisiti, con riferimento all'anno 1980, i dati relativi alle udienze effettivamente svoltesi in tutte le corti di assise e le corti di assise di appello (n. 5104), che, moltiplicati per il numero dei giudici popolari e per l'indennità media di lire 15.000 corrisposta in base alla normativa vigente, hanno implicato la spesa annua di lire 459 milioni 360.000. Si è poi proceduto con i medesimi criteri al calcolo presumibile sulla base di una indennità media di lire 25.000 e si è ottenuta la previsione di spesa di lire 765.600.000.

Ad essa va aggiunto l'ulteriore onere connesso all'indennità speciale calcolata in lire 48.864.421 (lire 13.483,56 x 6 giudici x 5.104 udienze).

Pertanto il maggiore onere finanziario complessivo previsto per l'attuazione della presente legge è di lire 355.064.421.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con le leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405, 27 dicembre 1956, n. 1441, e 24 marzo 1978, n. 74, è sostituito dal seguente:

« Art. 36 - (*Indennità per i giudici popolari*). — Ai giudici popolari spetta un'indennità di lire ventimila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

L'indennità prevista dal comma precedente è aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni, a lire quarantamila giornaliere per le prime cinquanta udienze; è aumentata a lire quarantacinquemila giornaliere per le successive cinquanta udienze ed a lire cinquantamila per le udienze successive.

Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale o per i consiglieri di corte di appello.

Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purchè sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

Ai giudici popolari è corrisposta un'indennità speciale di ammontare pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, rapportata ad ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione ».

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di corte di appello per i minorenni, nè agli esperti componenti della sezione di sorveglianza.

Art. 2.

Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura delle indennità previste dall'articolo 36, primo e secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 355.064.421 annue, fa carico al capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1982 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.